



Medaglia d'oro al Valore Civile

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
 UFFICIO CACCIA, PESCA, PARCHI E FORESTE
 C.so Nizza, 21 – 12100 CUNEO
 Tel. 0171-445365/302 – Fax 0171-445745
 Codice Fiscale e Partita IVA n.: 00447820044
 www.provincia.cuneo.it

Ai COMUNI della Provincia
 Al COMANDO PROV.LE CARABINIERI
 Al COMANDO CARABINIERI FORESTALI DI CUNEO
 Al CORPO DI POLIZIA LOCALE FAUNISTICO-AMBIENTALE
 Agli ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE
 Alle ASSOCIAZIONI PISCATORIE
 Alla QUESTURA
 All'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
 Agli ORGANI di INFORMAZIONE

LORO SEDI

Oggetto: Stagione di pesca 2020. Disposizioni.

In occasione dell'apertura generale della stagione di pesca, stabilita per **domenica 23/02/2020**, si ritiene opportuno ricordare, in applicazione della L.R n. 37 del 29.12.2006, del D.P.G.R. n. 1/R del 10/01/2012 e s.m.i, della D.G.P. n. 8 del 20/01/2009 e s.m.i., della L.R. n. 5 del 04/05/2012, della L.R. n. 8 del 7/05/2013, della L.R. 1 del 5/02/2014 e della L.R. 1 del 27/01/2015 che la pesca nelle acque interne della provincia di Cuneo è regolamentata secondo le seguenti disposizioni.

LICENZA DI PESCA

Sono previsti i seguenti tipi di licenza di pesca:

- **Licenza di tipo "A" a scopo professionale** per chi esercita la "pesca di mestiere". Consente la pesca nelle acque della Regione Piemonte classificate "principali" mediante attrezzi di grande cattura elencati nell'allegato "D" del Regolamento Regionale 1/R/12 ed è rilasciata, previa domanda e versamenti della tassa di € 22,00 e della soprattassa di € 43,00.
- **Licenza di tipo "B" a scopo dilettantistico** per il pescatore non professionista che utilizza la canna con o senza mulinello, con uno o più ami, o la tirlindana (il cui uso non è consentito in provincia di Cuneo) o la bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Per i residenti in Regione Piemonte costituiscono licenza di pesca le ricevute dei versamenti della tassa e soprattassa su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore (cognome e nome, codice fiscale e residenza).

I versamenti postali da effettuare per tale licenza sono i seguenti:

N° c.c.p.	Intestazione	Importo	Causale
93322337	Regione Piemonte - Piazza Castello 165 – Torino	€ 12,00	Licenza di pesca di tipo dilettantistico Tassa Regionale Pesca - Anno 2020
1023349648	Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - Torino	€ 23,00	Licenza di pesca di tipo dilettantistico - Soprattassa pesca per la provincia di Cuneo - Anno 2020

La licenza ha validità 365 giorni dalla data dei versamenti e deve essere accompagnata da un documento di identità valido.

- **Licenza di tipo "D" a scopo dilettantistico** per il pescatore straniero non professionista. Consente l'esercizio della pesca con la canna con o senza mulinello, con uno o più ami, la tirlindana (il cui uso non è consentito in provincia di Cuneo) o la bilancia di lato non superiore a mt 1,50. Per l'anno 2020 l'importo della tassa regionale è di € 14,00 da effettuarsi sul c.c.p. n. 93322337 intestato a "Regione Piemonte - Tassa Pesca - P.zza Castello 165 – Torino". Ha validità tre mesi dalla data di effettuazione del versamento.

I versamenti della tassa e soprattassa sulle licenze (A, B e D) possono anche essere effettuati mediante bonifico bancario o postale indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codice fiscale, i seguenti codici IBAN:

- Tassa regionale: IT62D076010100000093322337 - Causale: Tassa Pesca (anno di riferimento)

- Soprattassa pesca per la provincia di Cuneo: IT50K0760101000001023349648 - Causale: Soprattassa pesca (anno di riferimento)

I bollettini per la licenza di tipo "B" e "D" sono anche scaricabili all'indirizzo web:

<https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-faunistica-ambientale/pesca/la-licenza-pesca>

ESENZIONI

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tali soggetti possono esercitare la pesca con un documento che attesti il diritto all'esenzione ed un documento di identità valido.

Il Regolamento Regionale 1/R precisa che l'esenzione è valida esclusivamente sul territorio piemontese. Coloro che intendono esercitare la pesca in altre regioni dovranno effettuare i versamenti della tassa e soprattassa pesca come previsto per la licenza di tipo "B".

IL PERMESSO TEMPORANEO GIORNALIERO DI PESCA

La L.R. 37/06 consente al pescatore occasionale di esercitare l'attività alieutica in Piemonte con un permesso giornaliero di pesca. Il permesso, rilasciato dalle singole province, è valido esclusivamente per una sola giornata e nei corsi d'acqua liberi della provincia che lo rilascia, fermo restando l'obbligo del pagamento degli ulteriori oneri nelle acque soggette a gestione regolamentata (D.D.E. Provincia di Cuneo, F.I.P.S.A.S., Pescambiente, riserve private

Per la provincia di Cuneo il permesso giornaliero di pesca, del costo di € 5, può essere ottenuto:

- Effettuando il versamento di € 5 sul c.c.p. n. 14641120 intestato a "Provincia di Cuneo - Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria" indicando nella causale del versamento "Permesso di pesca giornaliero per il giorno__ mese__ 2020" (Cod. Iban: IT 85 H 07601 10200 000014641120)
- Acquistando il permesso giornaliero cartaceo del costo di € 5 presso i concessionari/proprietari di riserve di pesca, enti vari, negozi di articoli sportivi o altri esercizi commerciali.

I permessi giornalieri, debitamente compilati in ogni loro parte, dovranno essere esibiti agli organi di controllo unitamente ad un valido documento di identità.

INTERVENTI A FINI GESTIONALI

L'art. 17 della L.R. 37/2006 vieta l'immissione di pesci in ambiente acquatico senza l'autorizzazione della Provincia competente per territorio. Al fine di essere autorizzati a tali immissioni, è pertanto necessario richiedere autorizzazione all'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste specificando la data, la quantità, la tipologia e la località ove verrà immessa la fauna ittica.

Si rammenta che, nelle acque interne regionali, è consentita l'immissione di fauna ittica appartenente alle specie comprese nell'allegato "B" del Regolamento Regionale Pesca, ovvero di specie autoctone individuate ai sensi del Piano Regionale e nel rispetto delle disposizioni provinciali a tutela di particolari specie ittiche.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

In tutte le acque della provincia di Cuneo sono state determinate le seguenti misure minime per trattenere il pescato:

<u>SPECIE</u>		<u>MISURA</u>
AGONE	cm	15
BONDELLA	cm	30
BARBO	cm	25
CARPA	cm	35
COREGONE	cm	35
LUCCIO	cm	60
PERSICO REALE	cm	18
PIGO	cm	20
SALMERINO ALPINO	cm	22
TINCA	cm	25
TROTA FARIO	cm	22
TROTA IRIDEA	cm	20
TROTA MARMORATA E SUOI IBRIDI	cm	35

La lunghezza è misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Secondo quanto disposto dalla D.D. n. 706 del 15/02/2012, in tutte le acque pubbliche della Provincia di Cuneo ogni pescatore dilettante non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di 10 capi di salmonidi, di cui non più otto capi di specie pregiate: trota fario, salmerino alpino e trota marmorata e suoi ibridi (di quest'ultima specie il limite è di due

capi giornalieri) Non si può inoltre pescare più di un luccio, tre tinche, tre savette e 10 persico reale. Il quantitativo complessivo giornaliero massimale pescabile è 5 kg e dal peso del pescato viene detratto il pesce più pesante.

Al raggiungimento di uno dei limiti previsti di pescato trattenuto è comunque fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

Non vi sono limiti di peso o numero per i pesci alloctoni di cui all'allegato C del Reg. Pesca n. 1/R/2012. Per quanto riguarda i limiti di cattura nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca gestiti direttamente dalla Provincia si rimanda al relativo Regolamento allegato alla D.G.P. n. 58 del 24/02/2009 e s.m.i..

PERIODI CONSENTITI

La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto, fatta eccezione per la pesca notturna alla carpa nelle acque principali e secondarie ciprinicole sottoposte a diritti esclusivi di pesca secondo i regolamenti vigenti nei singoli tratti.

La pesca nelle acque secondarie salmonicole è consentita tutti i giorni dall'alba di domenica 23 febbraio 2020 al tramonto di domenica 4 ottobre 2020, fatta eccezione per i laghi e bacini montani al di sopra dei 1.000 mt. s.l.m., nei quali l'apertura decorre dall'alba di domenica 7 giugno 2020. Nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca gestiti direttamente dalla Provincia la pesca è vietata nei giorni di martedì e mercoledì non festivi, fatta eccezione per i Laghi Blu (apertura domenica 7 giugno 2020) e le zone "no-kill", appositamente istituite, nelle quali la pesca, all'interno dei periodi di cui sopra, è consentita tutti i giorni.

La pesca al temolo è vietata, su tutto il territorio della provincia, fino al 31/12/2021.

La pesca all'anguilla è vietata, su tutto il territorio regionale, sino all'approvazione di un piano di gestione regionale ai sensi del Reg. CE 1100/2007.

Ai fini della salvaguardia della fauna ittica, durante i periodi di riproduzione per le varie specie ittiche, sono previsti, sul territorio della provincia di Cuneo, periodi di divieto di pesca come risulta dal seguente prospetto:

SPECIE

AGONE
ALBORELLA
BARBO
BARBO CANINO
BONDELLA
CARPA
CAVEDANO
COREGONE
LUCCIO
PESCE PERSICO REALE
SAVETTA
TINCA
TROTE E SALMERINI

PERIODI DI DIVIETO

Dal 15 maggio al 15 giugno
Dal 15 maggio al 15 giugno
Dal 1 giugno al 30 giugno
Dal 1 giugno al 30 giugno
Dal 15 dicembre al 15 gennaio
Dal 1 giugno al 30 giugno
Dal 1 giugno al 30 giugno
Dal 15 dicembre al 15 gennaio
Dal 1 febbraio al 31 marzo
Dal 25 aprile al 31 maggio
Dal 15 maggio al 15 giugno
Dal 1 giugno al 30 giugno
Dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo ad eccezione della trota iridea nelle acque principali e secondarie ciprinicole in occasione di gare autorizzate di pesca.

In tutte le acque regionali è sempre vietata la pesca alla lampreda padana, allo storione comune, allo storione cobice, al cobite mascherato ed al gambero di fiume autoctono.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Ai sensi del Regolamento Regionale Pesca n. 1/R/2012 e della D.D. n. 706/2012 le acque pubbliche della provincia di Cuneo si suddividono in:

Principali: Fiume Tanaro-dalla confluenza con il Torrente Stura nel comune di Cherasco sino al confine con la provincia di Asti;

Secondarie ciprinicole:

- F. Po: dalla confluenza del T. Bronda (S. Firmino) a valle;
- T. Varaita: dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle;
- F. Stura di Demonte: dal ponte della S.P. Fossano-Salmour (ponte di S. Lazzaro) a valle;
- T. Mondalavia: dal ponte della S.P. Bene Vagienna-Carrù a valle;
- T. Pesio: dal ponte dell'autostrada TO-SV a valle;
- F. Tanaro: dal ponte in Ceva della S.S. 28 a valle;
- T. Maira: dal ponte della S.P. Saluzzo-Savigliano fino alla confluenza con il Mellea e dal ponte della ferrovia (dismesso) in comune di Cavallermaggiore a valle;
- Tutte le acque scorrenti nei comuni di Bra, Sommaria Bosco, Sanfrè, Roddi, Cherasco, Narzole e Fraz. Cinzano di S. Vittoria d'Alba, Fraz. Gallo di Alba, Fraz. Pollenzo di Bra;

Secondarie salmonicole: tutte le restanti acque montane e di pianura in cui il patrimonio ittico richiede particolare tutela, con riferimento alle acque popolate da salmonidi e timallidi.

ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO ITTICO

L'elenco delle zone di protezione sottoposte a divieto di pesca è consultabile all'indirizzo:

<https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-faunistica-ambientale/pesca/zone-protezione-ripopolamento>

ATTREZZI DI PESCA CONSENTITI

Nelle acque principali sono consentiti i seguenti attrezzi:

- a) Pesca professionale: consentiti gli attrezzi di grande cattura indicati nel Regolamento Reg. n. 1/R/2012;
- b) Pesca dilettantistica: consentito l'uso personale di:
1. un massimo di due canne, con o senza mulinello con lenza armata di un massimo di cinque ami con esche naturali o con cinque esche artificiali, da usarsi nello spazio di mt 3;
 2. una bilancia (si veda il "Regolamento pesca con la bilancia").

E' vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.

Nelle acque secondarie ciprinicole sono consentiti i seguenti attrezzi:

- a) Pesca professionale: non consentita;
- b) Pesca dilettantistica: consentito l'uso personale di:
1. un massimo di due canne, con o senza mulinello con lenza armata di un massimo di cinque ami con esche naturali o con cinque esche artificiali, da usarsi nello spazio di 3 metri;
 2. una bilancia (si veda il "Regolamento pesca con la bilancia").

E' vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.

Nelle acque secondarie salmonicole sono consentiti i seguenti attrezzi:

- a) Pesca professionale: non consentita;
- b) Pesca dilettantistica: è ammesso l'uso di una sola canna per pescatore armata di:
1. un amo con esche naturali;
 2. quattro mosche artificiali galleggianti;
 3. un'altra esca artificiale.

In queste acque è vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso come esca della larva di mosca carnaria e di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di animali e del sangue comunque preparato o diluito. E' inoltre vietato il sistema di pesca con l'uso di insetti artificiali con zavorra affondante e terminale radente il fondo.

PESCA NEI LAGHI ALPINI

La pesca nei laghi alpini ed in tutti i bacini artificiali idroelettrici situati al di sopra dei 1.000 mt. di altitudine è consentita dall'alba di **domenica 7 giugno 2020** sino al tramonto di **domenica 4 ottobre 2020**, salvo non risultino ancora coperti di ghiaccio. E' fatta eccezione per i bacini artificiali idroelettrici soggetti a diritti esclusivi di pesca in cui è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio, purché non siano ancora, per la maggior parte, coperti di ghiaccio.

PESCA CON LA BILANCIA

La pesca con la bilancia, ai sensi della D.D. 706/2012 è regolamentata come segue:

- 1) Il lato massimo della rete della bilancia non deve essere superiore a mt 1,50;
- 2) Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15 da misurarsi in conformità all'art. 10 del Regolamento Regionale n. 6/R;
- 3) La rete deve essere montata su pertica di lunghezza non superiore a mt 5 con corda non inferiore a mt 2 legata fissa in punta della pertica. Non sono ammessi mezzi sussidiari di sollevamento (carrucole, anelli, corde aggiuntive);
- 4) L'uso della bilancia è consentito esclusivamente dalla sponda e greto a piede asciutto. La distanza fra due bilance in esercizio non può essere inferiore a mt 20. La pesca con la bilancia non è consentita a distanza inferiore a mt 30 da altro pescatore che esercita la pesca con la canna, da scale di rimonta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti;
- 5) La pesca con la bilancia è consentita, ad esclusione dei tratti a gestione diretta della Provincia ove è sempre vietata, esclusivamente nei seguenti corsi d'acqua:
 - **F. Tanaro:** dallo sbocco del T. Pesio nel Tanaro a valle fino al confine con la Prov. di Asti;
 - **F. Stura:** dal ponte di S. Lazzaro (Prov.le Fossano-Salmour) fino alla confluenza con il Tanaro;
 - **T. Maira:** dal ponte della S.P. Saluzzo Savigliano fino alla confluenza con il Mellea e dal ponte della ferrovia (dismesso) in Comune di Cavallermaggiore a valle;
 - **T. Varaita:** dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle fino alla confluenza nel F. Po;
 - **F. Po:** dal Ponte dei 'Pesci vivi' (S.P. n. 589) a valle sino al confine con la Provincia di Torino.
- 6) La pesca con la bilancia è sempre vietata dal 1° Aprile al 31 Agosto, fatta eccezione per il tratto del F. Tanaro dal ponte S.P. Cherasco-La Morra a valle fino al confine con la provincia di Asti ove la stessa è vietata dal 1° Aprile al 15 Luglio;
- 7) Per le violazioni alle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 26 della L.R. 37/2006.

PESCA NOTTURNA ALLA CARPA

La pesca notturna alla carpa ed a tutte le specie, di cui all'allegato "C" del Regolamento Regionale n. 1/R/12, è consentita tutto l'anno in tutte le acque principali e secondarie ciprinicole soggette a concessione, fatto salvo il periodo di divieto alla pesca alla carpa compreso tra il 1° ed il 30 giugno, così come previsto dall'allegato "B" del Regolamento medesimo.

Tale pesca rimane regolamentata secondo le previgenti norme e pertanto con gli attrezzi e le modalità seguenti:

- uso di 2 canne, con o senza mulinello e con lenza armata di un solo amo da usarsi nello spazio di mt 3;
- divieto dell'uso di fonti luminose quando l'uso è diretto all'esercizio della pesca;
- divieto di detenere altre specie ittiche, ad eccezione di quelle usate come esca;
- obbligo di immediato rilascio in acqua di altre specie ittiche catturate;
- vietato il rilascio nelle acque di ogni esemplare catturato compreso nell'elenco di cui all'allegato "C" del Regolamento medesimo ed ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 1/R/12.

BACINI DI PESCA PRIVATI E LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA

A norma del Reg. Reg.le n. 1/R/2012 sono definiti bacini di pesca privati e laghetti di pesca sportiva:

- bacini artificiali, anche collegati con le acque pubbliche, ma situati all'interno di aree di proprietà privata recintate;
- laghetti, stagni od altri impianti recintati in cui la popolazione ittica è mantenuta a scopo di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali di acquacoltura.

In questa tipologia di acque la pesca è consentita senza licenza, senza limitazione di attrezzi e senza limiti di cattura. Ai fruitori degli impianti e dei bacini privati è vietato asportare prodotti vivi.

ZONE DI PESCA A MOSCA "NO KILL"

- **Torrente Varaita:** in comune di Sampeyre, dal ponte della S.P. n. 8 della Valle Varaita (nuova variante) in fraz. Rore al ponte immediatamente a valle dell'abitato di Frassinò (d.d.e. di pesca a gestione diretta provinciale);
- **Fiume Tanaro:** in comune di Gressio, dalla confluenza del Torrente Piangranone a valle sino al confine comunale con il comune di Priola (d.d.e. di pesca a gestione diretta provinciale);
- **Fiume Tanaro:** in comune di Niella Tanaro solo per la carpa (classificato come "Acque Secondarie Ciprinicole") tratto dalla diga posta a monte del mulino Tomatis a monte per circa 950 m. oltre la zona "Beton Tanaro" (d.d.e. di pesca a gestione diretta provinciale);
- **Fiume Tanaro:** in comune di Narzole, solo per la carpa (classificato come "Acque Secondarie Ciprinicole") tratto compreso tra la zona a monte del DDE e la diga a valle da cui si dirama il canale Isorella (d.d.e. di pesca a gestione diretta provinciale);
- **Fiume Stura:** Comune di Moiola dal Ponte S. Membotto sino al confine con Gaiola (d.d.e. di pesca a gestione diretta provinciale);
- **Torrente Grana:** in Comune di Monterosso Grana, tratto compreso tra la briglia a monte del ponte del concentrico e 200 metri circa a valle del ponte medesimo (per una lunghezza complessiva di c.a. 450 metri);
- **Fiume Stura:** in Comune di Cuneo, tratto compreso tra il Ponte "Vecchio" e la pedancola "Vassallo";
- **Fiume Bormida:** in Comune di Saliceto, nel tratto compreso, a monte, tra la Loc. Pian Rocchetta (confine col Comune di Cengio - SV) ed, a valle, con termine in loc. Sattamini all'altezza del Rio Luvia (confine col Comune di Camerana -CN) per una lunghezza complessiva di km. 5 c.a.;
- **Torrente Maira:** nei comuni di Marmora, Stroppio e Prazzo e più precisamente, per la parte a valle, da 100 mt. prima dell'incrocio tra la SS 22 e la SP 104 che conduce nel vallone di Elva ed a monte presso il ponte della SS 22 per Km. 1,2 circa;
- **Torrente Maira:** nel comune di Cavallermaggiore tratto dal ponte della S.P. 129 a valle sino allo sbarramento posto circa 100 mt. a valle dell'ex ponte ferroviario per circa 1 km;
- **Torrente Maira:** nel comune di Cavallerleone nel tratto 400 mt. circa a monte della Pedaggera sino allo sbarramento dell'incile canale Brunotta per una lunghezza complessiva di mt 700 circa;
- **Fiume Po:** dal Ponte in legno nei pressi del bivio per Ostana al ponte di Oncino.

La pesca nelle prime cinque zone (**torrente Varaita, fiume Tanaro e fiume Stura**), essendo ricomprese nei Diritti demaniali in gestione diretta della Provincia" è soggetta al versamento di € 15,00 sul c.c.p. n. 14641120 intestato a "Provincia di Cuneo – Caccia e Pesca – C.so Nizza 21 – CUNEO" comprensivo anche di autorizzazione all'esercizio ittico negli altri diritti esclusivi di pesca gestiti dalla Provincia (Cod. Iban: IT 85 H 07601 10200 000014641120).

VIGILANZA

In base all'art. 23 della L.R. 37/06 la vigilanza sulla pesca e l'accertamento delle relative infrazioni è affidata al Corpo di Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia, ai Carabinieri Forestali, al personale di vigilanza delle Aree Protette nazionali, regionali e provinciali, oltre a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di Ufficiali o di Agenti di polizia giudiziaria.

Le Province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria a:

- volontari su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute;
- guardie ecologiche volontarie di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. n. 32 del 2/11/1982.

Il contenzioso relativo alle violazioni in materia di pesca accertate nelle acque interne della provincia è svolto dalla Provincia di Cuneo. I proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati ed impiegati per interventi sulla fauna acquatica.

Per maggiori informazioni si può comunque contattare l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo – C.so Nizza n. 21 – Cuneo (Tel. 0171-445365/445302 - Fax 0171-445745).
Gli orari di sportello sono: lunedì-martedì-venerdì: ore 9/12; giovedì ore 14:30/16:30.
Sito web: <https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-faunistica-ambientale/pesca>
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO